



Provincia di Cremona

Prot. n. 2009/ 67.677

Cremona, li 26/05/2009

DECRETO N. 477 / AREA 4 AMBIENTE/ECOL.

A4-SERV.TUTELA ARIA/ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE GENERALE AGLI IMPIANTI E ALLE ATTIVITÀ IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., RECANTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE".

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e in particolare la Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, Titolo I “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”, in vigore dal 29.04.2006;

Considerato che ai sensi dell’art. 272, comma 2 del citato D.Lgs. n. 152/2006:

- per specifiche categorie di impianti e attività in deroga, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l’Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all’articolo 271, commi 6 e 8, del medesimo decreto legislativo;
- i gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 del medesimo decreto legislativo;

Rilevato che ai sensi dell’art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006:

- l’autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione alla medesima e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo stesso, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali la quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate;
- l’autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo 272;
- per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 21.07.1989 e del D.P.R. 25.07.1991 il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto legislativo stesso, oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del titolo I della parte quinta, entro un anno dalla stessa data;
- in tutti i casi di rinnovo, l’esercizio dell’impianto o dell’attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall’adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l’autorità competente non neghi l’adesione;
- in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l’impianto o l’attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;

Richiamato che, ai sensi dell’art. 281, comma 2, del decreto in oggetto (così come modificato dall’art. 32, comma 1, del D.L. 31.12.2007, n. 248), i gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V del decreto stesso che ricadono nel campo di applicazione del titolo I

della parte medesima e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 24.5.1988, n. 203 (tra cui, in particolare, le aziende agricole), si adeguano alle disposizioni dello stesso titolo I entro il 29.4.2011 e devono presentare la relativa domanda entro il 29.10.2010;

Vista l'autorizzazione generale di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale Lombardia n. 27497 del 18.04.1997 e n. 2663 del 15.12.2000, che prevedeva per i gestori interessati, tra l'altro:

- la possibilità di passare dal regime dell'autorizzazione specifica a quello dell'autorizzazione generale, mediante una dichiarazione di adeguamento alle prescrizioni di uno o più degli allegati tecnici alla medesima autorizzazione generale;
- la possibilità, in caso di consumo di materie prime inferiore ad una soglia determinata nell'autorizzazione generale, di essere esonerati dalle comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime dell'impianto e dai controlli analitici periodici;

Vista la Legge Regionale 11.12.2006, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare:

- l'art. 8, comma 2, ai sensi del quale la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'art. 30, comma 6, che fissa al 01.01.2007 la decorrenza del conferimento alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visto l'art. 8, comma 2, ultima parte, della citata Legge Regionale n. 24/2006, ove si dispone che la Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Vista, relativamente all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, la D.G.R. n. 8832 del 30 dicembre 2008, pubblicata sul BURL - Serie Editoriale Ordinaria - n. 2 del 12.01.2009, con la quale:

- viene approvato un elenco di 35 attività "in deroga" ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (corrispondente all'elenco di cui alla Parte Quinta, Allegato IV, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 integrato dall'individuazione di ulteriori attività, contrassegnate con le lettere ff., gg., hh. e ii.);
- vengono approvati i documenti denominati Allegato A "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006" e Allegato B "Disposizioni generali";
- viene incaricato il competente dirigente regionale all'approvazione degli allegati tecnici relativi alle attività di cui al predetto elenco, nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;

Visto il D.D.S. Regione Lombardia 26.01.2009, n. 532, pubblicato sul BURL 3° Supp. Straord. al n. 5 del 06.02.2009, con il quale sono stati approvati gli allegati tecnici relativi alle attività di cui al predetto elenco nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;

Ritenuto di esplicitare alcuni aspetti rispetto alle linee di indirizzo regionali e stabilire, in particolare:

- l'allineamento del contenuto dell'allegato tecnico n. 2, alle soglie previste nel titolo di cui al punto b) dell'elenco delle attività della D.G.R. n. 8832/2008;
- l'introduzione, nei paragrafi B e C, allegato B della D.G.R. n. 8832/2008, relativamente alla comunicazione di modifica, dell'esonero della comunicazione di messa in esercizio;

Vista, relativamente alla definizione delle spese istruttorie, la d.G.R. n. 21204 del 24/03/2005, con la quale la Regione ha istituito un tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi alle emissioni in atmosfera;

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 30.3.2009, n. 9201, che approva il tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera;

Ritenuto pertanto di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. al rinnovo dell'autorizzazione in via generale precedentemente rilasciata dalla Regione Lombardia con le DGR n. 27947/1997 e n. 2663/2000 e all'adozione dell'autorizzazione generale per le nuove attività individuate nell'elenco regionale sopra citato;

Ritenuto di procedere allo scaglionamento della presentazione delle domande di adesione finalizzato ad agevolare sia le imprese che l'istruttoria, articolato per tipologie di allegati tecnici e in grado di consentire una più tempestiva e accurata gestione dei procedimenti di autorizzazione;

Ritenuto di mantenere in vigore l'importo del rimborso delle spese di istruttoria relativo alle autorizzazioni in via generale così come definito dalla D.G.P. 28/10/2008, n. 631, fino al momento dell'entrata in vigore dell'atto provinciale di adeguamento al tariffario regionale di cui alla citata Delibera 9201/2009

DECRETA

- 1) di rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione generale relativamente agli impianti e alle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, elencati nei primi 31 punti di seguito indicati, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi 31 allegati tecnici, così come riportati nel citato D.D.S. n. 532/2009:
 - a. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 1).
 - b. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 2).
 - c. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 3).
 - d. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 4).
 - e. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 5).
 - f. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 6).
 - g. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 7).
 - h. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 8).
 - i. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 9).
 - j. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 10).
 - k. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 11).
 - l. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti (allegato tecnico n. 12).
 - m. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti (allegato tecnico n. 13).
 - n. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 14).
 - o. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 15).

- p. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 16).
 - q. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 17).
 - r. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 18).
 - s. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione (allegato tecnico n. 19).
 - t. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 20).
 - u. Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 21).
 - v. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 22).
 - w. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 23).
 - x. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 24).
 - y. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 25).
 - z. Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 26).
 - aa. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 27).
 - bb. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 28).
 - cc. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1.500 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 29).
 - dd. Saldatura di oggetti e superfici metalliche (allegato tecnico n. 30).
 - ee. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 31).
- 2) di autorizzare in via generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, gli impianti e le attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, elencati nei punti 32, 33, 34, 35 di seguito indicati, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi allegati tecnici, così come riportati nel citato D.D.S. n. 532/2009:
- ff. Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche (allegato tecnico n. 32).
 - gg. Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno (allegato tecnico n. 33).
 - hh. Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio (allegato tecnico n. 34).
- ii. Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno (allegato tecnico n. 35);
- 3) di dare atto che la presente autorizzazione generale potrà essere successivamente integrata, a seguito dell'individuazione di nuove fattispecie di impianti e attività in deroga;
- 4) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato Allegato A "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006";

- 5) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato Allegato B “Disposizioni generali”;
- 6) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i documenti denominati Allegato C “Modello di domanda di adesione all’autorizzazione in via generale” e Allegato C bis “Modello di domanda di rinnovo dell’adesione all’autorizzazione in via generale”, da utilizzare ai fini della presentazione delle domande di adesione alla presente autorizzazione generale, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tali modelli potranno essere pubblicizzate, mediante sostituzione dei modelli pubblicati sul sito internet provinciale;
- 7) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato Allegato D “Modello di comunicazione di modifica”, da utilizzare ai fini della comunicazione di modifiche (da intendersi come variazioni rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata alla domanda di adesione) agli/alle impianti/attività in deroga già autorizzate, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;
- 8) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato Allegato E “Modello di comunicazione amministrativa”, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di carattere amministrativo relative alle attività di cui alla presente autorizzazione generale, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;
- 9) di stabilire che, per il rinnovo dell’autorizzazione in via generale di cui al punto 1, i termini entro i quali i gestori di impianti/attività esistenti dovranno presentare domanda di adesione (con esclusione dei soggetti di cui al successivo punto 10) sono i seguenti:

Impianti e attività in deroga (numeri di riferimento alle schede di cui ai precedenti punti 1 e 2)	Termine ultimo per la presentazione della domanda di adesione
9 – 10 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 31	31 luglio 2009
4 – 5 – 6 – 13 – 14 – 17 – 23 – 24 – 27 – 28 – 29 – 30	31 ottobre 2009
1 – 2 – 3 – 7 – 8 – 11 – 12 – 15 – 18 – 25 – 26	30 novembre 2009

qualora la medesima istanza dovesse riferirsi ad allegati tecnici non riconducibili a un solo intervallo temporale, la domanda dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2009;

- 10) di dare atto che gli impianti e le attività in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V del decreto in oggetto, i quali ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte medesima e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 24.5.1988, n. 203, devono presentare la domanda di adesione entro il 29.10.2010;
- 11) di dare atto che in caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini sopra previsti, l’impianto/attività si considera in esercizio senza autorizzazione;
- 12) di stabilire che, qualora per effetto del rinnovo dell’autorizzazione in via generale di cui al punto 1, l’impianto/attività non dovesse più rientrare nella procedura delle attività in deroga, i gestori dovranno presentare istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente atto; l’esercizio dell’impianto/attività potrà proseguire fino al rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della Provincia.

- 13) di dare atto che in caso di mancata presentazione della domanda di autorizzazione ordinaria entro il termine di cui al punto precedente, l'impianto/attività si considera in esercizio senza autorizzazione;
- 14) di dare atto che i termini per la presentazione delle domande di adesione all'autorizzazione in via generale, ad eccezione di quanto previsto al punto 9), decorrono dalla data di efficacia del presente atto;
- 15) che il ricorso all'autorizzazione generale è possibile qualora nello stesso luogo siano esercitate esclusivamente attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006; nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ordinaria successivamente all'adesione all'autorizzazione in via generale, l'impianto/attività in deroga sarà ricompreso nell'autorizzazione in via ordinaria. Quanto sopra non si applica all'attività in deroga "saldatura di oggetti e superfici metalliche" di cui all'allegato tecnico n. 30. autorizzabile in via generale anche in caso di compresenza di impianti/attività già assentiti in via ordinaria;
- 16) di dare atto che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la presente autorizzazione generale ha una durata di 15 (quindici) anni, decorrenti dalla data di efficacia del presente atto.

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE
(dott.ssa Mara Pesaro)

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica dello stesso.